

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE VI CIVILE E FALLIMENTARE

R.G. n° 12829/2019 : Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 – ACCORDO
DEL DEBITORE

Il Giudice designato

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012
depositata dal signor

-dato atto che hanno votato a favore dell'accordo il 69,03% dei creditori e che quindi è stata
raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 c. 2 l. 3/2012;

-preso atto della relazione resa dall'OCC in persona del professionista designato dott. Stefano
Bernardo Scagnelli a sensi dell'art. 12 comma primo ultima parte e dell'attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano contenuta nella stessa;

-rilevato che non risultano sollevate contestazioni da parte dei creditori nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione dell'Occ redatta ai sensi dell'art. 12 comma 1 l. 3/2012;

-dato atto che antecedentemente la soc. ha contestato il rango chirografario anziché
privilegiato attribuito al proprio credito derivante da cessione del quinto e la carenza di requisito di
meritevolezza in capo al debitore;

-rilevato che la cessione del quinto rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il debitore si
impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito e viene quindi in
rilievo quale atto solutorio e *latu sensu* di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la
quale, come ogni altra obbligazione, può essere oggetto di ristrutturazione nell'ambito
dell'accordo con i creditori ex lege 3/2012;



-considerato che il credito della finanziaria ha natura chirografaria, essendo il privilegio riconosciuto solo al credito nei confronti del datore di lavoro e non nel rapporto tra la stessa e il creditore;

-osservato altresì che non è richiesto per l'accordo, come invece per il piano del consumatore, il requisito della meritevolezza;

-considerato che in ogni caso il credito della _____ viene soddisfatto dal presente accordo in misura non inferiore all'ipotesi liquidatoria, in quanto il signor _____ non ha attivo realizzabile e l'unico patrimonio disponibile per i creditori è costituito dalla nuova finanza di euro 29.500,00;

ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologazione dell'accordo;

P.Q.M.

omologa l'accordo con i creditori proposto dal signor _____ nato a _____ il _____
_____ 19____, cf. _____ ;

dispone che la proposta e il decreto siano pubblicati su sito internet ad ampia diffusione.

Torino, 05/09/2019

Il Giudice

Dott. Cecilia Marino

